



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Vittorio Carlo Aliprandi ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 promossa

D A

[REDACTED] con sede in Verona in persona del legale rappresentante [REDACTED]
[REDACTED], assistita e difesa dall'avv. Giampaolo Mignolli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona Corso Porta Nuova n. 39 giusta delega stesa in cale alla citazione;

- ATTRICE

C O N T R O

[REDACTED], denominazione assunta da [REDACTED]
[REDACTED] come deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 20.08.2013 con verbale del Notaio [REDACTED] rep. [REDACTED] acc. [REDACTED] con sede in [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale agisce quale mandataria di [REDACTED] (C.F. e Partita IVA [REDACTED]), con sede legale in Roma, [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura in forza di procura speciale in data 30.10.2015 a rogito Notaio dott.



[REDACTED] n. 12541 rep., assistita e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta procura generale alle liti notai [REDACTED] del 15.07.2010 n. [REDACTED] rep. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona;

- CONVENUTA

OGGETTO: Contratti bancari.

All'udienza del 8.05.2018 la causa era spedita a sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Nel merito:

1. accertarsi e dichiararsi la nullità, inefficacia e illegittimità, o in subordine l'annullamento:

- delle clausole del rapporto di conto corrente n. 4502932 (già c/c 15595359) delle aperture di credito e dei conti correnti anticipi documentati in atti, le cui competenze sono state addebitate sui citati conti corrente ordinari, contenenti la capitalizzazione trimestrale di interessi a debito, di spese, competenze e oneri applicati nel corso dell'intero rapporto;

- dei tassi di interesse e delle spese a vario titolo addebitati nei suddetti rapporti, perché indeterminati, privi di pattuizione scritta e/o applicati dalla banca mediante il rinvio agli usi di piazza e agli accordi interbancari;

- delle date cd. valuta perché non concordate espressamente e per iscritto;

- della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca convenuta nei menzionati contratti, perché non pattuita, per mancanza di causa e/o per indeterminatezza;

- della capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto effettuata dalla convenuta;

2) accertarsi se gli interessi applicati dalla banca convenuta nel corso del rapporto contrattuale hanno superato la soglia usura; nel caso affermativo, condannarsi la



medesima alla restituzione delle somme indebitamente percepite a tale titolo, anche ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. nella misura quantificata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al saldo;

3) determinarsi gli interessi attivi spettanti a parte attrice a seguito dell'epurazione di tutte le voci di spesa illegittimamente applicate dalla banca nel corso dei rapporti contrattuali e contestate nel presente atto, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi di mora;

4) per l'effetto di quanto esposto ai punti che precedono, accertarsi il reale saldo dare/avere del conto corrente n. 4502932 (già c/c n. 1559539), e di tutti i conti correnti, dc satelliti e contratti di finanziamento, documentati in atti, accogliendo le conclusioni della CTU dr.ssa [REDACTED] ipotesi n. 2 o, in subordine, ipotesi n. 1 e per l'effetto ordinarsi a [REDACTED] l'annotazione del saldo corretto;

In ogni caso: competenze e spese interamente rifeuse.

In via istruttoria subordinata, previa rimessione della causa sul ruolo, disporsi l'integrazione della CTU sulla base dei chiarimenti chiesti dal perito di parte [REDACTED] e verbalizzati all'udienza del 16.5.17.

Per parte convenuta:

Nel merito: rigettarsi le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale e spedito in data 18.02.2013, [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] esponendo:

- che la deducente, società avente quale oggetto sociale la vendita di complementi di arredo, aveva in essere da tempo con [REDACTED] di



[REDACTED], il conto corrente n. 4502932, già n. 01559539, assistito da affidamenti con aperture di credito e possibilità di anticipazioni;

- che in data 19.03.2002 la comparente aveva stipulato con la banca un contratto di mutuo ipotecario per € 1.400.000 della durata di tredici anni e in data 21.01.2008 altro contratto di mutuo per l'importo di € 800.000;

- che in realtà il saldo debitore del conto era inficiato da voci non dovute in quanto la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., percepito commissioni non dovute, tra cui la commissione di massimo scoperto e addebitato interessi ultra legali mai concordati, facendo riferimento agli usi piazza, con alterazione dei giorni valuta.

Si costituiva con comparsa [REDACTED], la quale resisteva e premesso che la società attrice era da anni sua cliente ed aveva in essere il conto n. 4502932, prosecuzione del rapporto n. 1559/5/39 con [REDACTED]

[REDACTED], esponeva che la correntista aveva sempre beneficiato di diverse linee di affidamento; che in data 19.03.2002 l'attrice aveva stipulato il contratto di mutuo ipotecario fondiario di € 1.400.000, oggetto di rinegoziazione con sospensione del pagamento per un anno; che in data 28.01.2008 era stato sottoscritto un nuovo contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo di € 800.000 e tale ultimo negozio era stato oggetto di distinta lite incardinata presso il Tribunale di Roma.

In diritto, la convenuta eccepiva la nullità della citazione e la prescrizione delle pretese per mancata impugnazione nei termini e per maturazione del termine di prescrizione decennale. Negava che la banca avesse applicato gli interessi debitori facendo rinvio all'uso piazza ed affermava di essersi adeguata in ordine alla



capitalizzazione trimestrale alla delibera CICR 43/2000.

Mutato l'istruttore e assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la lite era istruita con c.t.u. affidata alla [REDACTED] sul seguente quesito:

"Letti gli atti e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti e i loro consulenti, rinnovato il tentativo di conciliazione, acquisita la più opportuna documentazione con il consenso delle parti,

a) proceda il c.t.u. ad illustrare le condizioni contrattuali: descriva la tipologia delle operazioni bancarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa indicandone la data di inizio e se i rapporti siano chiusi indicando separatamente le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto per il calcolo dei giorni valuta;

b) proceda a descrivere lo sviluppo degli affidamenti concessi dalla banca nel corso del rapporto;

c) verifichi la completezza della documentazione in atti con particolare riguardo alla produzione dei contratti e agli estratti conto afferenti i rapporti oggetto di contestazione.

Fatte tali premesse, determini il c.t.u. il saldo del c/c 4502932 acceso da [REDACTED] presso la convenuta (prosecuzione del rapporto 1559/5/39 in essere con [REDACTED])

[REDACTED] attenendosi ai seguenti criteri:

1. il primo saldo è quello emergente dal primo estratto conto prodotto dalla società attrice (o dalla banca se anteriore);
2. alle partite debitorie e creditorie il consulente applicherà il tasso di interesse previsto dalle condizioni contrattuali debitamente sottoscritte dalla parte correntista e successive variazioni



debitamente comunicate ex art. 118 t.u.b. tenendo conto dei tassi di interesse previsti dalle aperture di credito purché sottoscritti dalla parte correntista; solo nel caso in cui difetti un'espressa previsione contrattuale (ovi sia un rinvio agli usi piazza) il c.t.u. applicherà alle singole partite il tasso di interesse in misura legale per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154/92 (8/7/92) e nella misura prevista dall'art. 4 della medesima legge (ora art. 117 comma 7 t.u.b.) per il periodo successivo, con conseguente applicazione del tasso nominale minimo o massimo dei BOT annuali relativo ai dodici mesi antecedenti ogni chiusura trimestrale del conto, dovendosi intendere per operazioni attive e passive quelle che siano tali per l'istituto di credito, con l'avvertenza che in ogni caso i saldi attivi del conto oggetto della riliquidazione potranno produrre interessi a favore del cliente, nella misura ex art. 117 comma 7 t.u.b., solo nell'ipotesi in cui la posizione complessiva del correntista, tenuto conto degli interessi passivi maturati verso la banca, sia positiva;

3. quantifichi il c.t.u. le somme addebitate a titolo di commissione massimo scoperto e verifichi se detta commissione sia stata convenuta pattuita in forza di un contratto debitamente sottoscritto dal correntista e se in esso siano indicati i criteri per la sua esatta determinazione con l'avvertenza che in ipotesi di clausola indeterminata la somma addebitata per detto titolo andrà esclusa;
4. elimini dal saldo i costi non dovuti in quanto non pattuiti o non dovuti *ex lege* (es. imposte o tasse);
5. con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi, verifichi il c.t.u. se il



tasso applicato dalla banca risulti usurario secondo i parametri di legge in conformità alle formule di calcolo previste nelle istruzioni della Banca di Italia applicabili al periodo di riferimento; in particolare applichi solo a partire dal giorno 1.01.2010 le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura pubblicate nell'agosto 2009 dalla Banca di Italia, rimanendo invece applicabili, per il periodo anteriore al 31.12.2009, le precedenti Istruzioni che escludevano dal calcolo del TEG le CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa come previsto dalla L. 2/2009; raffronti poi il risultato ottenuto con il tasso soglia, trimestre per trimestre, nel caso di superamento originario del tasso soglia anche per effetto dello *jus variandi*, elida il c.t.u. l'interesse passivo applicato ex art. 1815 secondo comma c.c.; di converso nel caso di usurarietà sopravvenuta il saggio andrà ricondotto nell'ambito del tasso soglia;

6. per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 2000 elida il consulente ogni forma di capitalizzazione degli interessi sino a quando la banca non abbia comunicato la variazione delle condizioni applicando pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi a cui non abbia fatto seguito il recesso o sino al momento in cui parte correntista non abbia sottoscritto nuove condizioni contrattuali prevedenti periodicità simmetrica nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi; per i contratti sorti dopo la delibera CICR si limiti il consulente a verificare la sussistenza di una previsione contrattuale di pari periodicità nella capitalizzazione



degli interessi attivi e passivi e solo in difetto elida ogni forma di capitalizzazione;

7. vista l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca con comparsa tempestiva, il c.t.u. terrà conto di quanto sancito da Cass. sezioni unite 24418/10 e considererà che il termine di prescrizione è decennale e decorre dalla data della singola rimessa solo quanto questa abbia natura solutoria. Il consulente, pertanto, prenderà in esame solo le rimesse aventi natura solutoria per le quali non sia maturato il termine di prescrizione considerando che lo stesso viene interrotto con la notifica della citazione. La rimessa ha natura solutoria quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidato;
8. le valute dovranno essere mantenute come da contabilizzazione dell'istituto bancario"

Seguivano numerosi rinvii sollecitati dai procuratori delle parti per definire bonariamente la lite, rimasti senza esito, la causa era quindi posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.

In fatto, è pacifico che [REDACTED] accendeva in epoca imprecisata, comunque prima del marzo 1996, il conto corrente di corrispondenza n. 1595/5/39 [REDACTED], poi divenuta



[REDACTED], conto che poi assumeva la diversa numerazione 4502932.

Agli atti non esiste la scheda originaria di apertura, ma vi sono le successive rinegoziazioni, tra cui il contratto di conto corrente del 12.01.2001 in cui erano indicati il tasso debitore e quello creditore, la maggiorazione per l'utilizzo extra fido e la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (doc. 1 di parte convenuta); un secondo contratto di conto corrente del 28.08.2001 (doc. 2 conv.) che con tutta probabilità rappresenta una rinegoziazione del primo e vari negozi di apertura di credito, il primo del 9.04.2002 sino alla concorrenza di € 125.000 (doc. 3 conv.), il contratto del 30.05.2008 con aumento dell'accordato di € 35.000; il contratto del 19.10.2010 (doc. 5 conv.) in cui viene ridotto l'affidamento complessivo; il contratto del 29.04.2011 in cui viene confermata l'apertura di credito già concessa (doc. 6 conv.) e infine le aperture di credito del 25.01.2012 e del 29.06.2012 (doc. 7 e 8 di parte convenuta).

Altrettanto documentato che [REDACTED] stipulava con [REDACTED] un contratto di mutuo ipotecario in data 19.03.2002 (doc. 10 conv.) modificato in data 28.04.2011 (doc. 11 conv.) e un secondo contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile del 23.01.2008 con [REDACTED], ma detti rapporti non sono oggetto di indagine nel presente contenzioso.

La nominata c.t.u. [REDACTED] faceva rilevare che il primo saldo del conto era di € 163.261,02 a debito della correntista e che mancavano gli estratti conto di aprile, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1996 e dell'anno 1997 (esclusi giugno e dicembre) e gli estratti conto scalari del secondo trimestre 2002, degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e del terzo trimestre 2009.

Tanto premesso in fatto, in primo luogo è pacifico che il conto sia aperto con la conseguenza che la presente azione non può essere propriamente



qualificata come azione di ripetizione dell'indebito, ma solo di rettifica saldo (cfr. Cass. 15.01.2013 n. 798 secondo cui ... *l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto).*

Fatta tale premessa, la correntista lamentava:

1. l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi;
2. l'applicazione di interessi ultra legali in difetto di pattuizione scritta;
3. l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia;
4. l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto;
5. l'anomala postergazione o anticipazione di valute da parte della banca al fine di alterare in suo favore i giorni valuta.

Con riguardo alla prima questione afferente la capitalizzazione, sin dalla nota pronuncia 16.03.1999 n. 2374 la Suprema Corte, mutando un precedente orientamento, ha chiarito che la previsione contenuta nei contratti di conto



corrente bancario circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla poiché anteriore alla scadenza degli interessi e quindi contrastante con il precetto imperativo di cui all'art. 1283 c.c. Tale orientamento, ribadito in successive occasioni sino alla nota pronuncia delle sezioni unite 4.11.2004 n. 21095 (cfr. anche Cass. 30.03.1999 n. 3096, Cass. 13.06.2002 n. 8442, Cass. 20.08.2003 n. 12222, Cass. 30.11.2007 n. 25016) è oramai divenuto diritto vivente e prende le mosse dai seguenti dati:

- i) la norma dell'art. 1283 c.c., ritenuta pacificamente di carattere imperativo e di natura eccezionale, ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano a loro volta produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata domanda giudiziale ovvero per effetto di convenzione successiva alla loro scadenza;
- ii) l'art. 1283 c.c. può essere derogato da usi contrari, purché rivestano le caratteristiche di veri e propri usi normativi e non di semplici usi negoziali ex art. 1340 c.c.;
- iii) nessun rilievo possono assumere le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria trattandosi di proposta di condizioni indirizzate dall'associazione alle associate ed aventi quindi natura pattizia;
- iv) l'indagine in materia porta ad escludere l'esistenza di una consuetudine normativa in virtù della quale, nei rapporti tra banca e cliente, gli interessi a carico di quest'ultimo possono essere capitalizzati trimestralmente e non vi sono elementi atti a giustificare la conclusione che esistesse, prima dell'introduzione del vigente codice civile, un uso normativo inerente la capitalizzazione trimestrale



degli interessi, prevista per la prima volta norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI nel 1952;

v) i clienti si sono uniformati a dette clausole non perché ritenute conformi a diritto oggettivo, ma poiché comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di contrattazione individuale e la cui sottoscrizione diviene presupposto necessario per accedere ai servizi bancari, di talché l'atteggiamento dell'utente non è di adesione spontanea ad un precetto giuridico - la cd. *opinio iuris ac necessitatis* indefettibile per l'esistenza di un uso normativo - ma di mera accettazione di condizioni unilaterali predisposte dal contraente più forte.

Da ultimo, le citate sezioni unite hanno ribadito che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con il proprio precedente orientamento, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare il precetto di cui all'art. 1283 c.c., poiché, anche per tale epoca e nonostante le pronunce di diverso segno, difettava la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tali prassi.

Nel caso concreto, la prima previsione di una pari periodicità nella capitalizzazione di interessi attivi e passivi la si rinviene nel contratto del 12.01.2001 (doc. 1 conv.) di talché sino al 31.12.2000 correttamente la [REDACTED] ha escluso qualsiasi forma di capitalizzazione, mentre per il periodo successivo ha capitalizzato gli interessi attivi e passivi con pari periodicità.

Con riguardo al secondo tema di indagine, va osservato che per il periodo anteriore 12.01.2001 non vi è alcuna pattuizione scritta in ordine al tasso di interesse debitori e, a parere di questo giudice, la banca avrebbe dovuto produrre



la scheda contrattuale nella misura in cui la stessa pretenda un interesse superiore a quello legale ex art. 1284 c.c.

Per il periodo successivo esistono le condizioni sottoscritte dalla correntista, ossia i contratti di conto corrente e le varie aperture di credito, di talché alle condizioni previste in detti negozi si deve fare riferimento, come imposto nel quesito, sul presupposto che il requisito di forma scritta è stato debitamente assolto (vedi anche recente sezioni unite 16.01.2018 n. 898, emessa a proposito dell'art. 23 t.u.f. ma con *ratio* esportabile all'art. 117 t.u.b., secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario.

Con riguardo al terzo tema di indagine, ossia l'applicazione di interessi usurari, la [REDACTED] applicando le Istruzioni date da Banca di Italia, accertava che nessun superamento del tasso soglia vi era stato in relazione alle operazioni di categoria 1, mentre un modesto superamento del tasso soglia vi era stato con riguardo alle operazioni di categoria 2, ossia l'ultimo trimestre del 2010, il primo, il secondo e il quarto del 2011 e il primo del 2012 cagionato dalla incidenza degli oneri e che tuttavia la “ ... *i tassi medi applicati nei trimestri colpiti da superamento del tasso soglia sono risultati comunque inferiori al tasso soglia medesimo; il superamento del tasso soglia è determinato dall'incidenza del tasso oneri. Ne consegue che nell'ambito dei ricalcolo del saldo del conto corrente sono stati applicati i tassi medi in quanto comunque inferiori al tasso soglia*”.

Va altresì attestato che questo ufficio ha inteso aderire alla tesi secondo cui, sino al 2009, la commissione di massimo scoperto non debba essere computata nel



TEG in conformità alle istruzioni date dall'organo di vigilanza. In materia di usura, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG hanno natura di norme tecniche autorizzate: da un lato, infatti, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari d.m. annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie e dall'altro i d.m. trimestrali coi i quali sono resi pubblici i dati rilevati all'art. 3, hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attenessero ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole nell'ambito della ricordata discrezionalità. Detto orientamento è ora stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. sul punto Cass. 15.11.2016 n. 23269, Cass. 3.11.2016 n. 22270 e Cass. 22.06.2016 n. 12965 e da ultimo Cass. sezioni unite 20.06.2018 n. 16303).

Quanto alla tematica della commissione di massimo scoperto, va rimarcato che la tale commissione rappresenta il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca, consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito a semplice richiesta del cliente. In genere, tale commissione viene calcolata non sull'importo del fido accordato, ma sul massimo saldo passivo del cliente, con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi, sicché la medesima non costituisce una componente degli interessi od una modalità di loro calcolo, essendo destinata ad operare su un



piano diverso e a remunerare una diversa controprestazione della banca. Al pari di ogni altra pattuizione contrattuale, deve essere determinata o almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso e nel caso concreto la c.t.u. accertava che detta commissione era stata prevista solo del contratto del 30.05.2008, ma non era determinata o determinabile, di conseguenza detta voce era elisa dal computo del corretto saldo.

Aggiungeva tuttavia la ██████████ che a decorrere dal contratto di apertura di credito del 19.10.2010 era stato previsto il corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi nella misura dello 0,50%, calcolata trimestralmente in proporzione all'importo e alla durata dell'affidamento tempo per tempo, dello 0,22% a decorrere dal contratto del 29.04.2011 e dello 0,225% a decorrere dal contratto del 25.01.2012. Dette commissioni, adeguatamente determinate, erano dunque conteggiate nel calcolo del saldo.

Quanto alla problematica delle valute, è pertinente la censura mossa dalla banca in ordine alla genericità della contestazione sollevata nell'atto introduttivo, non essendo possibile evincere dalla mera enunciazione dei principi elencati in citazione, quali operazioni siano contestate, ossia in quali casi e in che misura la banca abbia ritardato od anticipato a suo vantaggio le scritturazioni, sicché ogni accertamento, anche di natura peritale, risulta precluso.

Con comparsa tempestiva la banca eccepiva la prescrizione decennale assumendo che, giusta l'orientamento della Suprema Corte a sezioni unite, solo la rimessa solutoria doveva essere considerata ripetibile, mentre quella ripristinatoria era funzionale al rapporto di provvista.

Sul tema, in primo luogo, si impone la necessità di stabilire su chi gravi l'onere di



indicare la natura delle rimesse. Mentre in passato si riteneva che era onere della banca indicare la natura della rimessa, in epoca più recente, la Suprema Corte, con ragionamento certamente maggiormente condivisibile ha affermato che: *“Alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione”* (cfr. Cass. 22.02.2018 n. 4372).

La Suprema Corte *in primis* ribadisce i principi espressi da sezioni unite 2.12.2010 n. 24418 secondo cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens*, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*, mentre le rimesse solutorie possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.

Ne conseguè che - prosegue la Corte - a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti conto che il correntista,



attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccezione di prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione. In un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione. Un tale incombente è estraneo alla disciplina positiva dell'eccezione in esame. Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, o attuate su di un conto in attivo, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. Deve considerarsi in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321) e che un'allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dell'attore. D'altro canto, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista specifichi una ad una le rimesse da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c.

Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide, dunque, sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti: semplicemente, la distinzione



concettuale esistente tra le diverse tipologie di versamento imporrà al giudice, se del caso con l'ausilio del consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebitto e della prescrizione.

Tanto premesso, la [REDACTED] formulava una prima ipotesi, dando atto che era maturata la prescrizione per rimesse pari ad € 43.726,05, accertava che alla data del 31.12.2012 il corretto saldo alla luce dei criteri sopra richiamati nel quesito era di € 53.278,74 a debito della correntista (vedi pag. 28 della consulenza) e poi elaborava, su richiesta del consulente di parte attrice, un secondo calcolo con individuazione delle rimesse sul conto ricalcolato, conteggio che di contro dava luogo ad un credito in favore della società attrice di € 7.269,32.

Tale seconda opzione, invero, non può essere condivisa posto che la natura della rimessa va individuata nel momento storico in cui la stessa è effettuata e solo in quel momento si può comprendere la reale natura della rimessa e non già sulla scorta del conto rielaborato elidendo le voci, con operazione ex post, che risultano non dovute.

La terza ipotesi, ossia il ricalcolo del saldo con prescrizione decennale secca da ogni singola annotazione, è opzione che pure è seguita in questo ufficio (e per taluni aspetti pare scelta preferibile per molteplici ragioni rispetto a quanto sancito da sezioni unite) ma tale opzione interpretativa non trova credito nei successivi gradi di giudizio.

In definitiva va accertato che alla data del 31.12.2012 il giusto saldo del conto corrente n. 4502932 acceso da [REDACTED] presso la convenuta (prosecuzione del rapporto 1559/5/39 in essere con [REDACTED] [REDACTED] è di € 53.278,74 a debito della



correntista anziché la maggior somma di € 246.894,62 emergente dall'estratto conto una differenza di € 193.615,88.

Gli esborsi per la c.t.u., liquidati con decreto 9.08.2016, vengono posti a carico della banca; parimenti le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della banca in ragione della parte di domanda accolta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sulle domande avanzate da [REDACTED], con citazione notificata, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:

- accerta che alla data del 31.12.2012 il giusto saldo del conto corrente n. 4502932 acceso da [REDACTED] presso la convenuta (prosecuzione del rapporto 1559/5/39 in essere con [REDACTED] è di € 53.278,74 a debito della correntista;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone le spese di c.t.u. liquidate con decreto 9.08.2016, definitivamente a carico di parte convenuta;
- condanna la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 13.500, di cui € 500 per anticipazioni ed € 13.000 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Verona, lì 20.08.2018

IL GIUDICE

dott. Vittorio Carlo Aliprandi



